

Allegato "A" al rep. n. 59492/28839

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

1) È costituita una Associazione denominata:

"FIDES ONLUS"

organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/97.

L'Associazione si impegna ad usare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. L'Associazione è un ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. 105/2018.

2) L'Associazione ha sede in Leinì (TO), strada Zea n. 1.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire l'indirizzo in cui è posta la sede, con semplice delibera.

3) L'Associazione è a base volontaristica, apartitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro anche indiretto e la sua organizzazione interna è fondata sui principi della democraticità, della elettività e gratuità delle cariche sociali, e si fonda sulla gratuità delle prestazioni fornite dai suoi aderenti di cui si avvale in modo determinante e prevalente.

L'associazione intende:

- rispondere ai bisogni di persone affette da HIV/AIDS, senza dimora, soggetti vulnerabili e con problemi di dipendenza, minori e famiglie;

- prendersi cura di persone in condizione di marginalità e povertà, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla nazionalità, dall'estrazione sociale, dall'ideologia e dalla religione; promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale;

- sostenere la maternità, nonché la prevenzione, l'educazione, la rimozione o la riduzione di situazioni di disagio psicofisico, economico e sociale;

- sostenere lo sviluppo sanitario, educativo, agricolo, infrastruttura e sociale delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo;

- sensibilizzare alla cultura dell'incontro e del volontariato.

4) L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, di solidarietà sociale e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

il tutto nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/1997 per quanto ancora attuale e in vigore.

L'associazione, quindi, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, ogni attività volta ad effettuare:

- accoglienza quotidiana gratuita, serale e notturna, a persone senza dimora, in ambiente domestico stile famiglia, dove è possibile trovare ascolto, rispetto, stima e valorizzazione della dignità personale;

- organizzazione e gestione di Comunità Pedagogico Riabilitative/Terapeutiche, Case Alloggio, Centri di Ascolto, Centri Diurni, per l'accoglienza a regime residenziale, semi-residenziali o diurno di persone con problematiche di dipendenza e/o in HIV-AIDS;

- organizzazione e gestione di Case-famiglia per persone anziane sole e lievemente compromesse; prestazioni infermieristiche a persone in HIV/AIDS accolte nelle Case Alloggio ad alta intensità sanitaria e, occasionalmente, a titolo gratuito, a persone indigenti, bisognose di cure; all'interno delle Case Alloggio, Comunità Pedagogico-Riabilitative/Terapeutiche, Case Famiglia:

- elaborazione di progetti assistenziali ed educativi personalizzati; interventi di assistenza sanitaria e fisioterapica, di accompagnamento nell'attività ambulatoriale, di counselling sulle patologie, eventuale accompagnamento alla morte; sostegno spirituale, educativo e psicologico mediante colloqui individuali, incontri di gruppo, condivisione della

quotidianità; promozione rapporti con famigliari e comunità territoriali; attività ergo-terapiche e laboratoriali; supporto nello svolgimento di pratiche burocratiche, stesura curriculum, ricerca soluzioni lavorative e abitative; offrire prestazioni fisioterapiche gratuite a domicilio a persone bisognose e in difficoltà economiche;

- corsi di lingua italiana a persone di origine straniera, accolte nelle realtà comunitarie dell'Associazione;

- partecipazione a convegni, seminari, cineforum, visite a musei e a mostre di persone accolte e volontari delle realtà comunitarie dell'Associazione;

- attività di prevenzione a forme di dipendenza e a Hiv/Aids: incontri periodici presso scuole, oratori e altre realtà aggregative;

- corsi di formazione e aggiornamento tenuti da volontari italiani specializzati a personale che opera in ambulatori e ospedale nel Sud Madagascar;

- sostegno e formazione informatica per l'organizzazione e la gestione dell'ospedale nel Sud Madagascar;

- azioni di prevenzione malattie endemiche e malnutrizione: educazione igienico-sanitaria- alimentare nei villaggi del Sud Madagascar;

- realizzazione di laboratori espressivi quali canto musica, drammatizzazione; spettacoli nonché di attività ludico-ricreative anche di tipo motorio sia all'interno che all'esterno delle realtà comunitarie dell'Associazione;

- interventi umanitari in Madagascar previsti da convenzione tra Fides italiana-Fides ONG malgascia-Ministero della Salute malgascio: co-gestione di Ospedale, Ambulatori, Centro Sociale; corsi formazione e aggiornamento operatori sanitari malgasci da parte di volontari esperti italiani, corsi prevenzione malattie e vaccinazioni nei villaggi; contributi nella progettazione e realizzazione di scuole e abitazioni;

- organizzazione e gestione realtà di housing sociale in appartamenti di proprietà dell'Associazione o ricevuti in comodato d'uso: accoglienza temporanea di persone che hanno concluso percorsi in Comunità, famiglie povere con bambini;

- istituzione "Fondo Nuove Povertà" mediante elargizioni e 5xmille per il sostegno economico a persone e famiglie svantaggiate;

- distribuzione settimanale ed occasionale di alimenti - in collaborazione anche con il Banco Alimentare - e di abbigliamento, prodotti per l'igiene e medicinali a soggetti e famiglie indigenti; sostegno a distanza di bambini e studenti di famiglie bisognose del Madagascar; invio volontari, risorse economiche, attrezzature varie alla missione del Madagascar.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.. Tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo che ne

documenta il carattere strumentale nella relazione di missione. Per i predetti scopi, in conformità con le proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà poi collaborare od aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale ed internazionale, con organismi, movimenti od associazioni interessati alle sue attività, stipulare convenzioni con detti enti.

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

5) L'Associazione potrà avvalersi di volontari, il tutto in conformità alle disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5-bis) L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti nei limiti e in conformità all'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

6) L'Associazione opera tramite progetti. I progetti, approvati dal Consiglio Direttivo, sono gestiti da un "gruppo operativo" con specifica delega consiliare.

SOCI (O ASSOCIATI O ADERENTI)

7) L'Associazione è aperta a tutti, persone fisiche, enti e famiglie, cittadini italiani e stranieri residenti in Italia o all'estero, senza distinzioni di cultura, classe sociale, religione, appartenenze politica od altro. Possono essere soci enti o singoli volontari che perseguano le finalità dell'Associazione la cui domanda di ammissione presentata da un socio, venga accettata dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'associazione è volontaria; per diventare soci è necessario presentare apposita domanda al Consiglio. Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio ed è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo rigetti la domanda di ammissione, questi dovrà comunicare il rigetto al diretto interessato entro sessanta giorni dandone esauritive motivazioni. L'interessato che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, incaricata di deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita

associativa, salvo quanto precisato all'art. 9 del presente statuto.

8) Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio, una volta iscritto nel libro degli associati, ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento d'attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie nonché, se di maggiore età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;

b) ad assumere, nei limiti delle proprie possibilità, il compito di contribuire operativamente e concretamente al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;

c) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

d) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

e) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo.

Le prestazioni effettuate dai soci in favore dell'Associazione sono gratuite. L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

I soci avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal Regolamento.

9) La qualifica di socio e il diritto di partecipare alle attività sociali e culturali si perdono quando ricorrono i seguenti motivi:

a) decesso;

b) morosità nel pagamento della quota fissata dal Consiglio Direttivo;

c) recesso comunicato per iscritto ed accettato dal Consiglio Direttivo;

d) indegnità dichiarata dal Consiglio Direttivo e sancita da un collegio di probiviri composto da personalità esterne all'Associazione ed indicate dal Consiglio Direttivo;

e) la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statuari o danneggi l'Associazione o comunque non operi in conformità alle norme del presente statuto e alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali. In questo caso di perdita della qualità di socio l'accertamento di essa spetta al Consiglio. Il socio espulso ha facoltà di ricorrere in Assemblea entro sessanta (60) giorni dal provvedimento.

È garantita la possibilità di recesso senza oneri.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

10) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) contributi e quote degli aderenti, contributi da privati, donazioni e lasciti testamentari;
- c) una dotazione patrimoniale di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- d) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- h) entrate derivanti da utili di manifestazioni appositamente promosse o da attività commerciali produttive comunque marginali. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alla normativa vigente.

Il Patrimonio dell'Associazione sarà utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11) L'esercizio finanziario si apre il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni per la definitiva approvazione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello statuto.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, la delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo può essere adottata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Oltre al bilancio consuntivo, deve essere predisposto, ed approvato a cura del Consiglio Direttivo, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo, anche un bilancio

preventivo.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, comma 4, dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge nei casi e modi previsti dall'art. 14 D.lgs. 117/2017 e s.m.i., e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Il patrimonio dell'Associazione è impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

11-bis) L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro dei soci (o associati o aderenti);
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi, se nominati.

I libri sociali sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, tranne i libri di cui alle lettere a), b) e c), custoditi dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Il Libro dell'Organo di controllo dovrà essere richiesto direttamente ad esso. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione e con la presenza di un rappresentante dell'Organo dell'Associazione cui si intende visionare il libro.

ORGANI ASSOCIATIVI

11-ter) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- il Revisore legale o la società di revisione, salvo che l'Organo di controllo non sia incaricato anche della revisione legale;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

ASSEMBLEA

12) L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Le Assemblee si dividono in ordinarie e straordinarie e possono essere convocate in prima o seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per deliberare su quanto ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto ed in via straordinaria per deliberare su decisioni di particolare importanza, sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento.

13) Le convocazioni delle assemblee sia ordinarie che straordinarie avvengono mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con ricevuta di A.R., telefax o invio di lettera e-mail, diretta a ciascun socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea può essere convocata in Italia, anche in sede diversa dalla sede sociale.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta il Presidente o il Vice-Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno la metà dei soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa.

14) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le seguenti maggioranze:

- in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti;

- in via straordinaria le deliberazioni dell'assemblea richiederanno la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati. I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è comunque necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

15) Considerata la vasta estensione territoriale dell'Associazione, ogni socio ha diritto di farsi rappresentare

alle assemblee con delega scritta ad altro socio purché non consigliere. Ogni socio può essere delegato a rappresentare non più di 3 (tre) altri soci.

È ammessa la possibilità che le assemblee si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:

a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

16) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-presidente o da un socio con mandato scritto del Presidente.

Chi presiede l'Assemblea nomina il Segretario e gli eventuali scrutatori tra i soci presenti, constata la regolarità della convocazione, delle deleghe ed in genere del diritto di intervento e di voto.

Il Segretario redige il verbale della riunione che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

17) All'assemblea sono in ogni caso riservate le seguenti delibere:

- in via ordinaria:

a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale;

c) approvazione del bilancio consuntivo;

d) approvazione del bilancio preventivo;

e) approvazione del bilancio sociale;

f) delibera e promozione di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali;

g) esclusione degli associati;

- in via straordinaria:

h) modificazioni dello statuto;

- i) approvazione del regolamento dei lavori assembleari, ove previsto;
- j) scioglimento, trasformazione, fusione, scissione;
- k) ogni altra delibera attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

AMMINISTRAZIONE

18) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque).

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi con mandato rinnovabile. Il Consiglio può essere revocato dall'assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, ma solo il rimborso di spese documentate, sostenute in base a specifici mandati del Consiglio.

Nel caso di dimissioni, decesso, revoca di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I Consiglieri cooptati resteranno in carica fino al termine del quinquennio ed il loro mandato scadrà unitamente a tutti gli altri consiglieri.

19) Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, su iniziativa del Presidente o del Vice-Presidente ogni qualvolta ne facciano richiesta il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri, e comunque almeno una volta all'anno per la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per la determinazione delle quote associative.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con ricevuta di A/R, telefax o invio di lettera e-mail, a ciascun componente, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato, salvo i casi di urgenza e con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere nominato dai presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:

- a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad

intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto senza particolari formalità, a condizione che:

a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;

b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica o dalla diversa maggioranza richiesta dalla legge per specifiche decisioni;

c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti dell'associazione la relativa documentazione;

d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

20) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Associazione.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

a) nominare a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario;

b) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci;

c) deliberare sulla ammissione dei nuovi soci e, nel caso, motivarne il rigetto;

d) curare lo svolgimento di tutte le attività associative, culturali ed organizzative;

e) redigere il Bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, nonché curare gli affari di ordine amministrativo;

f) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

g) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati

per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;

i) adottare i provvedimenti di cui all'art. 9 del presente statuto.

Il Consiglio, ove previsto, predispone il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni, nei limiti di legge e nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio può nominare Commissioni di consulenza o Comitati scientifici composti da personalità che si siano particolarmente distinte nei campi della vita sociale, della cultura e dell'arte o che possano con il loro consiglio favorire il raggiungimento dei fini statutari.

21) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente sono delegati con firma libera i poteri di ordinaria amministrazione.

In caso di impossibilità di convocazione del Consiglio il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione o conferire mandati che prevedano spese. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Presidente, inoltre, sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sia personalmente che tramite i Consiglieri e i soci appositamente incaricati.

In caso di comprovata assenza del Presidente tutti i suoi poteri sono affidati al Vice-Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22) L'assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi dalla nomina, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed in particolare (i) accerta la regolare

tenuta delle scritture contabili dell'Associazione; (ii) esamina i rendiconti economici e finanziari; (iii) redige apposite relazioni, inclusa la relazione annuale che correda il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo; (iv) effettua verifiche di cassa; (v) vigila sull'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e (vi) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

In particolare può formulare proposte al Consiglio di Direttivo in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di organo di controllo a struttura collegiale, per quanto qui non disposto si applica l'art. 19 del presente statuto, per quanto applicabile.

I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare sia alle riunioni dell'assemblea sia alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

REGOLAMENTO INTERNO

23) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

DURATA - SCIOGLIMENTO

24) L'Associazione ha durata illimitata.

25) In caso di scioglimento l'assemblea Generale designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I liquidatori devolgeranno il patrimonio ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale operanti in identico od analogo settore o, secondo quanto verrà deliberato dall'assemblea a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 196 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

26) Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, verrà usata la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

NORMA DI RINVIO

27) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed in particolare alle disposizioni del D.Lgs. 460/97, del D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 105/2018 e successive modificazioni e integrazioni.